



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

(Ordinanza sui giocattoli, OSG, RS 817.023.11)

del 29 maggio 2024

I. Situazione iniziale

La presente revisione dell'OSG ha lo scopo di recepire nel diritto svizzero i recenti sviluppi del diritto dell'Unione europea, incorporare gli ultimi sviluppi legislativi in relazione alla direttiva 2009/48/CE¹ sulla sicurezza dei giocattoli, e quindi di aumentare il livello di sicurezza degli stessi, perseguendo al tempo stesso l'obiettivo di evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'Unione europea.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 4

Alcune parti della norma EN 71-13:2021 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi» sono state aggiornate e sostituite da una nuova versione, in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2023/740²: le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 si riferiscono più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. Le tabelle 1 e 2 della norma sono state riviste e nella norma è stata inserita un'ulteriore tabella 3 per tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi di fragranze allergizzanti di cui alla direttiva 2009/48/CE, introdotte dalle direttive (UE) 2020/2088³ e (UE) 2020/2089⁴. La tabella 3 della norma comprende le fragranze allergizzanti che, a norma della direttiva 2009/48/CE, devono essere elencate sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio o nelle istruzioni allegate al giocattolo. La norma EN 71-13:2021+A1:2022 specifica tra l'altro che i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi. Tale specifica riflette chiaramente il requisito di cui all'allegato II parte III punto 12 secondo comma della direttiva 2009/48/CE.

Il titolo della norma «SN EN 71-3+A1:2021» è stato rettificato in «SN EN 71-3:2019+A1:2021».

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

¹ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1. modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903, GUL 197 del 4.6.2021, pag. 11.

² Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione, del 4 aprile 2023, relativa a norme armonizzate per i giocattoli a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GUL 96 del 5.4.2023, pag. 8.

³ Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli, versione della GUL 423 del 15.12.2020, pag. 53.

⁴ Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli, versione della GUL 423 del 15.12.2020, pag. 58.



2. Ripercussioni sull'economia

Le aziende dovranno conformarsi a questi nuovi requisiti recepiti dal diritto UE.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche introdotte dalla revisione dell'OSG mirano a recepire gli sviluppi del diritto dell'Unione europea. Queste modifiche permettono di adeguare il diritto svizzero in modo che sia equivalente a quello dell'Unione europea e, a tale proposito, sono in linea con l'obiettivo perseguito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)⁵. Le modifiche introdotte in questa ordinanza sono quindi compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nei confronti dell'Unione europea.

V. Basi legali

L'articolo 23 capoverso 1 lettera b OSG e l'articolo 66 capoverso 4 ODer⁶ costituiscono la base legale della presente modifica.

⁵ RS 0.946.526.81

⁶ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 917.02